



CITTÀ DI TORINO



Deliberazione della Giunta Municipale 8 luglio 1919.

§ 69. — *Risistemazione della via Roma e delle vie laterali — Norme di fabbricazione adottate dal Consiglio comunale nelle sedute 27 aprile 1914 e 2 luglio 1919. — Coordinamento.*

La Giunta,

Su proposta dell'assessore Chevalley,

Approva il testo definitivo coordinato delle norme di fabbricazione di via Roma in relazione ed esecuzione delle norme approvate dal Consiglio comunale nelle sedute 27 aprile 1914 e 2 luglio 1919.

La ricostruzione dei fabbricati verso via Roma sarà disciplinata dai Regolamenti Edilizio e di Igiene e dalle seguenti norme:

1° — Le eccezioni di cui all'art. 44 del Regolamento Edilizio sono estese anche al tratto della via Roma dalle vie XXIV Maggio ed Andrea Doria alla piazza Carlo Felice, limitatamente però ai lotti fronteggianti la via Roma.

2° — In deroga all'art. 41 del Regolamento Edilizio (il quale stabilisce che l'area dei cortili sia uguale almeno alla quarta parte delle fronti dei fabbricati che li recingono) ed in relazione al disposto del successivo art. 42 (che esonera dall'osservanza di tale prescrizione i cortili aperti, per una larghezza non inferiore a metri 9) potranno essere considerati aperti i cortili anche nel caso che detta apertura di m. 9 sia fabbricata con un piano terreno ed eventualmente con un ammezzato per una altezza non superiore a quella del livello del pavimento del primo piano nobile ed in ogni caso non oltre m. 8, e coperta da terrazzo.

3° — Gli edifici d'angolo agli sbocchi sulle piazze dovranno conservare la loro fisionomia attuale architettonica per una profondità di almeno m. 14 di risvolto sulla nuova via Roma a partire dalle piazze stesse.

4° — I nuovi edifici d'angolo sulle piazze, oltre i risvolti accennati, dovranno conservare verso la via Roma, nella restante parte dei relativi isolati, le caratteristiche dei fabbricati ora esistenti; ed i nuovi edifici degli isolati in-

termedi verso via Roma dovranno armonizzare nello stile, almeno nelle loro linee principali, con ricorrenza dei cornicioni allo stesso livello ed avere altezza non inferiore a m. 18.

5° — E' vietata nei nuovi edifici verso la via Roma la formazione di bow-window.

6° — I portici dovranno essere sostenuti da colonne di granito o di altra pietra equivalente; avere tutti la medesima larghezza di m. 5,80 dal filo interno all'allineamento stradale e comune altezza negli stessi isolati ed in ogni caso non inferiore a m. 7,50.

7° — I nuovi edifici verso via Roma dovranno avere quattro piani fuori terra e cioè due soli sopra i portici, escluso qualsiasi tipo di piani arretrati.

8° — Non sarà corrisposta alcuna indennità o compenso neppure per l'allargamento delle vie laterali alla via Roma.

9° — Saranno ricevute nel termine di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale 2 luglio 1919, e cioè fino al 2 gennaio 1920, le proposte globali per la ricostruzione di tutta la via Roma, e le offerte singole, purchè estese ad interi isolati, alle condizioni stabilite dal Consiglio stesso.

10° — Le ditte offerenti dovranno presentare un progetto tecnico almeno di massima, base della loro proposta, che non potrà altrimenti essere presa in considerazione.

11° — La Giunta, in base alle deliberazioni del Consiglio, ha la facoltà di determinare, circa le proposte più convenienti che saranno presentate fino al giorno 2 gennaio 1920, tutte le condizioni contrattuali per la cauzione, per la durata dei lavori, per le modalità di ricostruzione, ecc., per modo che il Consiglio abbia nella relazione e nelle proposte della Giunta tutti gli elementi per la deliberazione definitiva del contratto.

12° — I proprietari attuali, che abbiano interesse prevalente, avranno facoltà di opzione nei termini e nei modi che la Giunta sarà per determinare.



Estretto conforme all'originale

Roma, 25 ottobre 1921

Il Segretario Capo

[Handwritten signature]

V.º Il Sindaco

[Handwritten signature]